

N. R.G. 2017/33204



**TRIBUNALE ORDINARIO di Napoli**

Sezione Specializzata in materia d'Impresa

Nel ricorso cautelare ex art 700 c.p.c. art 2476 c.c. promosso da:

**ETTORE IZZO** (C.F. ZZITTR64S29F636B), con il patrocinio dell'avv. UGO CAMPESE, elettivamente domiciliato in Napoli alla Riviera di Chiaia n.18 presso il difensore avv. LUIGI CAMPESE, giusta procura speciale in atti

RICORRENTE

contro

**STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L.** (C.F. 01373570629), con il patrocinio dell'avv. Carlo IANNACE elettivamente domiciliato in Benevento VIALE PRINCIPE DI NAPOLI, 140 presso il difensore avv. Carlo IANNACE

RESISTENTE

Il Giudice dott. Francesca Reale,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/03/2018,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato il 1.12.17 ., ritualmente notificato alla resistente, Ettore Izzo esponeva:

- a) che era socio titolare della quota del 50% della STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L con sede in Bonea (BN) alla via Matine n. 7
- b) che amministratore della società era l'altro socio titolare della quota del 50% ,Carlo Izzo, nato a Montesarchio il 13.06.63
- c) che aveva richiesto di visionare i documenti contabili della società;
- e) che in sede di accesso, avvenuto in data 22.6.16 , l'A.U. le aveva esibito solo parte della documentazione richiesta;
- f) che l'ulteriore documentazione, che l'amministratore si era riservato di produrre, non gli era mai stata posta in visione,
- g) che era urgente visionare i libri sociali ed i documenti contabili, anche in ragione dell'eventuale instaurando giudizio di merito volto all'accertamento della responsabilità dell'Amministratore

Ciò premesso, ritenendo sussistere sia il fumus che il periculum della misura, il ricorrente concludeva per ottenere ordinanza con la quale venisse ordinato alla STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L, in persona del suo legale rappresentante p.t., di esibire e consentire, nel luogo in cui detta documentazione era custodita, di visionare ed estrarre copia di tutti i libri, documenti e registri sociali obbligatori e fiscali, delle fatture emesse, ricevute e degli estratti conto bancari e di tutta la documentazione bancaria il tutto come indicato a pag 11, 12,13 del ricorso introduttivo dal

Si costituiva la resistente evidenziando la mala fede del socio , che aveva gestito di fatto la società e l'abuso del diritto trattandosi di un atto emulativo, in considerazione del fatto che la documentazione era stata fornita a fronte delle richieste avanzate



All'udienza di comparizione del 20.2.18 L'avv Samantha La Vigna per delega dell'avv Iannace che si dichiarava disponibile a mettere a disposizione del socio la documentazione richiesta a nome della società dichiarava di voler fissare l'accesso per l'estrazione della

documentazione richiesta, disposto un rinvio, parte della documentazione veniva consegnata

All'udienza del 15.3.18 per il ricorrente, l'avv Del Vecchio per delega dell'avv Campese faceva presente che non tutta la documentazione richiesta era stata fornita L'avv La Vigna, per la resistente, faceva presente che con riferimento ai contratti con ESINVEST SRL. TAX & Consulting srl, Ag CEV Srl e Sig Carlo Izzo con riferimento ai compensi professionali di cui alla fattura 1/15 erano stati conclusi in forma orale con successiva fattura e pagamento, faceva presente che altra parte della documentazione è in possesso del ricorrente

. Il ricorrente insisteva quindi, anche alla luce della ulteriore documentazione prodotta in udienza, nell'accoglimento della domanda e il giudice, si riservava la decisione.

Ebbene non tutta la documentazione richiesta è stata offerta in visione al ricorrente

Il dettato dell'art. 2476 c.c. riconosce ad ogni socio il potere di agire per dirimere i conflitti sociali e, più specificamente, la legittimazione ad ottenere provvedimenti cautelari - come la revoca degli amministratori - con ciò realizzando all'apparenza lo stesso obiettivo conseguibile con lo strumento della denuncia dell'art. 2409.

Detta previsione risponde, quindi, all'esigenza di dotare la srl, come tipo societario a parte ed autonomo rispetto alla spa, di strumenti che consentano ai soci - che nell'ambito dell'ente hanno assunto una posizione centrale - di poter controllare l'evolversi della gestione sociale, del caso anche al fine di muovere azioni (sociali) di responsabilità e/o revoca dell'organo gestorio inadempiente ovvero azioni risarcitorie per danni direttamente provocati al proprio patrimonio dalle condotte di questi.

Da un punto di vista oggettivo, il controllo attivo del socio sulla governance ad avviso del giudicante non può soffrire limitazioni, estendendosi a tutti i libri sociali ed ai documenti relativi all'amministrazione, anche se presenti presso terzi.

Va chiarito, al riguardo, che non possono esistere (ovvero non sono condivisibili) vincoli frapposti che impediscano al socio di prender visione ed estrarre copie di ogni documento societario, in ragione del fatto che questi si pone come soggetto intraneo all'ente rispetto al quale non può valere alcuna esigenza di riservatezza propria della compagine partecipata.

Più segnatamente non parrebbe comprensibile che - in ragione di presunte esigenze di segretezza della società - al socio, quindi ad un soggetto interno e centrale nella nuova caratterizzazione della srl, venga impedito di visionare o di estrarre copia della documentazione che attenga tanto all'aspetto contabile ed organizzativo, quanto a quello gestorio ed amministrativo dell'ente.

Si può immaginare, al limite, che il socio debba soffrire ostacoli al potere di controllo rispetto ad ipotesi di divulgazione all'esterno dei dati societari, ove in concreto esista dubbio che dei documenti il predetto voglia avvalersi per finalità illecite o lesive della sfera patrimoniale della società (cfr. in proposito "Ove il socio di una società di capitali chieda di accedere alla



documentazione amministrativa ed in tale occasione, rivesta anche la posizione di operatore concorrente della medesima società, l'esercizio del suo diritto ex art. 2476, comma 2, c.c., non può essere subordinato alla richiesta della suddetta società di stipulare preventivamente un patto di non divulgazione delle informazioni societarie a fini concorrenziali, laddove non siano allegati elementi, da parte della società, sulla cui scorta poter desumere un esercizio abusivo del diritto, strumentale all'attività svolta come concorrente” Trib. Bologna, 12/12/2012 P.I. C. D.P. s.r.l. Contratti, 2013, 2, 193).

Ciò posto, il diritto di controllo previsto dall'art. 2476 comma 2 può essere esercitato dal socio anche in via d'urgenza, laddove l'amministratore di fatto ostacoli l'esercizio delle attribuzioni che al primo competono.

Va rammentato, al punto, che l'istituto di cui all'art. 700 cpc risponde all'esigenza di garantire in maniera completa il diritto costituzionale d'azione attraverso il riconoscimento di un'ideale tutela sommaria urgente per le ipotesi in cui l'ordinamento non appresti un rimedio tipico: testualmente “Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al giudice i provvedimenti d'urgenza...”.

Al fine di stabilire se sia ammissibile la misura d'urgenza innominata occorre allora accertare se si ricorra in una situazione specifica altrimenti non tutelabile.

La dottrina ritiene che debba aversi riguardo, in proposito, al rapporto dedotto ovvero al pericolo di pregiudizio che s'intende ostacolare; la giurisprudenza, soprattutto al periculum cui s'intenda ovviare ( “la residualità della misura cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. postula che essa costituisca strumento in modo univoco necessario a rimuovere una situazione di pregiudizio non solo imminente ed irreparabile, bensì pure non altrimenti eliminabile con un'altra misura cautelare tipica (Nella fattispecie, al fine di inibire il voto a soci non legittimati, viene esclusa l'applicabilità della tutela d'urgenza, attesa l'esistenza di strumenti alternativi equivalenti)” ( così Trib. (Ord.) Firenze, Sez. I, 09/05/2002, Fondiaria Assicurazioni S.p.a. e altri, Giur. It., 2003, 719, nota di CALLEGARI); in tema, Trib. Roma 12/3/2001; Trib. Como, 11/2/1999).

Nella fattispecie è indubbio che il socio non abbia alcuna cautela tipica che gli consenta, in luogo di quella innominata, di ottenere dall'amministratore di poter visionare, consultare e di poter estrarre copia delle scritture contabili e dei documenti dell'amministrazione ( anche ove esistenti presso terzi).

D'altra parte, il socio di minoranza è titolare di un diritto potestativo di controllo, che si esplica nel potere di chiedere in visione i libri e tutta la documentazione afferenti la gestione della società, cui l'ente societario è soggetto senza alcun possibilità di sollevare contestazioni di sorta, salvo quella della pretesa assenza della titolarità del diritto (per la tipologia del diritto e l'interpretazione estensiva l'oggetto del diritto di visione ed estrarre copia vedi giurisprudenza di merito ex plurimis: Tribunale di Napoli ord. del 23/03/09, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ord. del 15/6/07. Tribunale di Biella 18/05/05. Tribunale di Civitavecchia ord. del 21/04/04).

Da ciò, in linea di principio, la sussistenza del fumes boni iuris in tutte le circostanze e situazioni in cui il socio si veda costretto ad agire in via d'urgenza per cautelare tale diritto.

Riguardo al periculum in mora, esso può identificarsi con l'ingiustificato procrastinarsi della (im)possibilità del suo esercizio, poiché detto ritardo, come sostiene correttamente la giurisprudenza di merito che ex professo ha esaminato la questione, finisce per "lede(re) direttamente il diritto di controllo (del socio) sull'amministrazione della società e l'esercizio dei poteri connessi, sia all'interno della società che attraverso azioni giudiziarie (impugnazione di bilancio, azione di



responsabilità o di revoca avverso gli amministratori) (vedi diffusamente Tribunale di Pavia ord. del 01/10/07).

In altri termini, versando in ipotesi di diritti a contenuto non patrimoniale ma a funzione patrimoniale, il danno rappresentato dalla relativa violazione diventa difficilmente riparabile, tal per cui in quei casi ( come quello in esame) il pericolo del pregiudizio che legittima al ricorso alla cautela d'urgenza può dirsi esistente in re ipsa.

Tutto ciò premesso, l'istante ha prodotto visura della società da cui emerge la sua titolarità di una quota del 50% del capitale sociale; non può quindi dubitarsi della legittimazione del predetto all'esperimento del presente rimedio .

Risolta la questione della legittimazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2476 c.c. e 700 cpc, va detto che il ricorrente invoca il diritto ad esaminare anzitutto i libri contabili ed i libri sociali obbligatori, quindi la tutela della pretesa di esaminare documenti che i soci hanno diritto di consultare, del caso per il tramite di professionisti di fiducia (arg. ex artt. 2214 e 2478 c.c.), ovvero di cui essi possono estrarre copia, a propria cura e spese.

Non può revocarsi in dubbio che ricorra diritto potestativo dei soci (sub speciem del ricorrente) a tale consultazione ed estrazione, e la stessa conclusione deve essere raggiunta anche con riferimento agli altri documenti che rientrano nel petitum del ricorso. Ed invero non può che convenirsi che tutti gli atti elencati nelle conclusioni dell'atto rientrino nell'ampio novero di quelli di amministrazione dell'ente, ovvero della sua gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Nei suddetti termini, giacché il socio agisce quale soggetto intraneo alla società, per interessi propri e dell'ente non può che ritenersi che sussista il relativo diritto alla consultazione della documentazione in parola.

Riguardo al periculum della misura richiesta, esso può considerarsi manifesto in linea di principio perché il ricorrente, mediante l'allegazione delle inutili richieste all'amministratore di ottenere la visione dei libri sociali e dei documenti appena esaminati, ha documentato l'atteggiamento dell'organo gestorio di negare almeno in parte, anche all'esito dei numerosi accessi effettuati , la possibilità all'esplicazione del potere di controllo.

Inoltre può ritenersi viepiù esistente, in presenza delle necessità per il ricorrente di vagliare l'opportunità di esperire l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore Va quindi accolta la domanda cautelare proposta.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico della resistente nell'ammontare parimenti liquidato in dispositivo, con attribuzione.

#### **P. Q. M.**

letti gli artt. 669-ter, 669-ocites, 669 - duodecies 700 cpc e l'art. 2476 c.c.

accoglie il ricorso e, per l'effetto:

ordina alla resistente STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L con sede in Bonea (BN) alla via Matine n. 7 , in persona del legale rappresentante p.t., in qualsiasi momento durante i normali orari di lavoro ( dal martedì al giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00) di consentire al ricorrente Izzo Ettore la CONSULTAZIONE - presso la sede della società ovvero in qualsiasi altro luogo - di tutti i libri, documenti e registri sociali obbligatori e fiscali, delle fatture emesse, ricevute e degli estratti conto bancari, (il tutto come indicato a pag 11,12,13 del ricorso introduttivo)per il loro esame ( anche con l'ausilio di professionisti di fiducia) e di CONSENTIRNE l'estrazione di copia, a propria cura e spese;

designa sin d'ora l'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Benevento ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, autorizzando il predetto ad avvalersi del caso ed ove necessario della forza pubblica, ex art. 68, comma terzo, cpc;



determina le modalità di attuazione del provvedimento, ex art. 669 duodecies cpc, nel senso che autorizza il ricorrente Izzo Ettore ad accedere presso la sede della società ovvero in qualsiasi altro luogo, personalmente o per il tramite di soggetto incaricato, nei giorni e nelle ore indicate, per la CONSULTAZIONE dei libri, documenti e registri sociali obbligatori e fiscali, delle fatture emesse, ricevute e degli estratti conto bancari e per l'ESTRAZIONE di copia degli stessi, a propria cura e spese; ciò alla presenza e sotto la vigilanza dell'ufficiale giudiziario, trattenendosi nei luoghi in cui i documenti sono custoditi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle indicate attività;

condanna parte resistente Strade Italia Trasporti S.R.L. al pagamento delle spese e competenze della presente fase, che liquida in € 518,00 per spese ed in € 1200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% iva e cpa fissa il termine di giorni 60 ( sessanta) per l'introduzione del giudizio di merito.

Si comunichi.

Napoli, 20 marzo 2018

Il Giudice  
dott. Francesca Reale

